



STATUTO BAVENO BRIDGE CLUB Associazione Sportiva Dilettantistica

Deliberato dall' assemblea straordinaria del 12 novembre 2023

ART. 1 - COSTITUZIONE E SCOPI

L'Associazione sportiva "BAVENO BRIDGE CLUB" è costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal codice civile e dal D.lgs. 36/2021 e successive modifiche, per fini sportivi senza alcun scopo di lucro quale Associazione Sportiva Dilettantistica (nel seguito indicata semplicemente come "Associazione"); essa ha come finalità principale quella di praticare e di diffondere il gioco del bridge, nonché quella di affinare le qualità tecniche dei giocatori associati e di organizzare l'attività sportiva e agonistica dilettantistica, compresa l'attività didattica e formativa, la preparazione e l'assistenza dell'attività sportiva dilettantistica, e più in generale praticare le attività considerate ammissibili dai Regolamenti e dalle Disposizioni del CONI e del Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del bridge.

Inoltre, a completamento di quanto sopra, potrà svolgere attività marginali atte ad allietare gli incontri dei Soci.

Per il raggiungimento di tali scopi, l'Associazione sportiva non profit "Baveno Bridge Club":

- a) aderisce alla Federazione Italiana Gioco Bridge e si impegna a farne osservare dai propri componenti lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni, nonché a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI;
- b) cura il collegamento con le Associazioni similari esistenti sul territorio Provinciale, Regionale e Nazionale;
- c) porta a conoscenza dei propri Associati le norme che disciplinano il gioco del bridge, secondo le decisioni adottate sul piano nazionale della F.I.G.B. e su quello internazionale dagli Organi competenti e ne cura l'osservanza;
- d) organizza e dirige le competizioni sportive sia di propria iniziativa, sia per delega della F.I.G.B.: qualora le manifestazioni abbiano carattere provinciale, regionale, o nazionale, esse dovranno essere preventivamente approvate dalla F.I.G.B.;
- e) promuove in campo bridgistico ogni attività diretta al raggiungimento dei fini suddetti.

Essa si dichiara apartitica, apolitica e aconfessionale.

L'Associazione esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 7.1, lettera b), D.lgs. 36/2021.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive.

Nei limiti previsti dall'art. 9 D.Lgs. 36/2021 è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondarie e strumentali purché strettamente connesse al fine istituzionale quale a titolo esemplificativo:

- attività ricreativa a favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di posto di ristoro.
- la locazione a terzi, a titolo oneroso, della Sede della Associazione
- la vendita di articoli sportivi;
- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati all'Associazione anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di brochure e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

L'Associazione è caratterizzata dal principio di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dell'elettività delle cariche sociali.

Il Consiglio Direttivo è deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere e il relativo verbale dovrà essere trasmesso alla F.I.G.B. affinché sia inserito al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

ART. 2 - SEDE

La sede dell'Associazione è in Baveno (VB) - S.S. 33 del Sempione Km. 87. L'Associazione potrà trasferire la propria sede mediante delibera dell'Assemblea dei Soci senza che ciò costituisca modifica dello Statuto ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3 – COLORI SOCIALI

Il colore sociale è il rosso.

ART. 4 - I SOCI

I Soci dell'Associazione possono essere:

- a) SOCI FONDATORI
- b) SOCI ONORARI
- c) SOCI EFFETTIVI

Sono SOCI FONDATORI coloro che hanno contribuito sia alla costituzione vera e propria dell'Associazione, sia coloro che hanno apportato un miglioramento funzionale della stessa entro un anno dall'avvenuta affiliazione alla F.I.G.B., e sempre che abbiano versato anticipatamente la prescritta quota sociale. A detta Categoria competano tutti i diritti derivanti dal vincolo con l'Associazione, primo fra tutti il diritto di voto alle Assemblee indette dall'Associazione stessa.

Ai soli Soci Fondatori chiamati a ricoprire - nel momento della costituzione dell'Associazione - cariche sociali, nell'ambito degli Organi istituzionali, è riconosciuto, altresì, lo stato di "SOCIO ONORARIO", e tale resta la loro posizione per tutta la vita, a meno che gli stessi non intendono recedere unilateralmente, con presentazione per iscritto di "dimissioni irrevocabili".

La suddetta disposizione non è in alcun caso modificabile, neppure attraverso possibili variazioni al testo del presente Statuto, ritualmente apportate dall'Assemblea dei Soci.

Sono ONORARI i Soci che l'Assemblea straordinaria ritenga opportuno di eleggere a vita, in riconoscimento di meriti eccezionali.

Essi usufruiscono di tutti i diritti dei Soci Fondatori e possono essere esentati dal pagamento delle quote; in quest'ultima ipotesi pur partecipando alle Assemblee non hanno diritto di voto.

Sono SOCI EFFETTIVI tutti gli altri.

La determinazione dell'ammontare annuo delle quote delle varie categorie di Soci, ovvero delle eventuali forme di rateizzazione delle stesse e di ogni altro tipo di agevolazione, sono di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo.

ART. 5 - PROCEDURE PER L'AMMISSIONE A SOCIO

Per essere ammessi alla categoria di Socio, di cui alla lettera c) del precedente articolo, deve essere sottoscritto il relativo modulo predisposto dall'Associazione. In caso di minore, la domanda dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Il Consiglio Direttivo deciderà sull'accettazione della domanda, nella prima riunione utile.

Dal momento della sottoscrizione del modulo e fino all'accettazione, al richiedente è riconosciuta la qualifica di "ASPIRANTE".

Qualora l'aspirante non abbia provveduto al versamento contestuale della quota, sarà tenuto ad effettuarlo non oltre cinque giorni dalla data di comunicazione - anche verbale - dell'avvenuto accoglimento della domanda, da parte del Segretario dell'Associazione.

Il rigetto della domanda comporta la restituzione della quota, se preventivamente versata.

Le cancellazioni, le nuove iscrizioni e i passaggi da una categoria all'altra di Soci devono essere annotati cronologicamente e controfirmati dal Presidente e da un Consigliere.

ART. 6 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

Tutti i Soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna. I Soci avendone i requisiti hanno diritto di partecipare alle Assemblee e secondo le modalità che verranno di volta in volta stabilite, alle manifestazioni indette dall'Associazione.

I Soci hanno l'obbligo di osservare:

- a) gli Statuti, i Regolamenti e le delibere della F.I.G.B., nonché quelli della W.B.F. e della E.B.L. dalla stessa recepiti e accettati come personalmente cogenti;
- b) versare nei tempi e nei modi stabiliti dalla F.I.G.B. le quote di tesseramento e le altre inerenti all'attività sportiva e agonistica, nonché provvedere all'ottemperanza delle norme di attuazione in proposito emanate o emanande;
- c) osservare reciprocamente e rispettare tra di loro e nei confronti della F.I.G.B. l'obbligo di lealtà, probità e rettitudine.

ART. 7 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO E SANZIONI DISCIPLINARI

I Soci cessano di far parte dell'Associazione:

- a) per dimissioni, da presentarsi per iscritto in qualsiasi momento dell'anno senza che questo comporti alcun rimborso delle quote versate;
- b) per mancato pagamento delle quote sociali;
- c) per radiazione, allorché il Socio commetta azioni o tenga comportamenti contrari alla Legge, o comunque lesivi degli interessi sociali.

Nei casi meno gravi potranno essere adottati i provvedimenti disciplinati dell'ammonizione o della sospensione dalla frequenza dei locali, dagli impianti o dagli incarichi sociali.

Tutte le sanzioni sono irrogate dal Collegio dei Probiviri e sono appellabili dinanzi all'Assemblea straordinaria dei Soci.

ART. 8 - ORGANI SOCIALI

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) L'ASSEMBLEA DEI SOCI aventi diritto al voto
- b) IL PRESIDENTE
- c) IL CONSIGLIO DIRETTIVO
- d) L'UFFICIO DI PRESIDENZA (*)
- e) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (**)
- f) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

(*) L'Istituto è facoltativo.

(**) È sufficiente un solo Revisore dei Conti.

ART. 9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti i Soci aventi diritti al voto e in regola con il versamento delle quote.

I Soci, eventualmente ammessi al beneficio della rateizzazione, al fine di poter esercitare il diritto di voto, devono provvedere al totale saldo di quanto ancora dovuto, almeno 10 giorni prima dell'effettuazione dell'Assemblea stessa.

Il minore esercita il diritto di voto attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale.

La convocazione dell'Assemblea dei Soci deve avvenire per avviso scritto, da inviarsi ai Soci stessi o da consegnarsi a mano dietro rilascio di specifica ricevuta da parte dei medesimi, o tramite mail, con la precisazione dell'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima della data stabilita.

È valida anche la convocazione per affissione, se questa viene affissa nella sede sociale almeno 30 gg. prima della data prefissata.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria deve tenersi:

1. ogni anno, entro il 30 Aprile, per votare la relazione tecnico morale e finanziaria dell'anno precedente, nonché per deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Consiglio Direttivo. Delibera, infine, sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
2. ogni 4 anni, entro il 15 marzo dell'anno successivo alla disputa dei Giochi Olimpici estivi, per eleggere, con votazioni separate e successive tutti gli Organi Istituzionali dell'Associazione, oltre a quanto previsto sub. l).

L'Assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata e scritta di almeno 2/3 di tutti i Soci aventi diritto al voto. In tale ipotesi l'Assemblea dovrà essere indetta non oltre 30 giorni dalla richiesta.

Dovrà, altresì essere tenuta, negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di cessazione dalla carica del Presidente, per qualsiasi motivo, ovvero, per dimissioni o decadenza della metà più

uno dei componenti il Consiglio Direttivo. Dovrà essere, infine, convocata nell'ipotesi di cui all'art. 14, 4° comma del presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria è competente, inoltre, a deliberare sulle proposte di modifica del presente Statuto con le maggioranze previste dal successivo art. 24.

Decide, infine, in grado di Appello avverso i provvedimenti disciplinari assunti dal Collegio dei Probiviri. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo non oltre 40 giorni dopo la data del ricevimento dell'impugnativa.

ART. 10 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti i 3/5 degli aventi diritto a voto ed in seconda convocazione, successiva di almeno due ore, qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni avente diritto di voto può essere portatore, al massimo, di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, tranne i casi per i quali il presente Statuto richieda maggioranze diverse.

L'Assemblea nomina di volta in volta, l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, composto da un Presidente, un Segretario e 3 scrutatori.

Non possono essere chiamati a far parte dell'Ufficio di Presidenza i componenti l'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente.

L'elezione dell'Ufficio di Presidenza può avvenire anche per acclamazione.

Per le elezioni alle cariche sociali è obbligatorio votare a scheda segreta, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo successivo.

Negli altri casi - salvo diverso avviso dell'Assemblea - si vota per appello nominale, o per alzata di mano e controprova.

Il Presidente e i componenti di tutti gli Organi Istituzionali, se in carica – eccezion fatta per le votazioni per il rinnovo delle cariche – non hanno diritto di voto nelle Assemblee.

ART. 11 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, a norma dello Statuto sociale, dirige l'Associazione e, in ogni evenienza, ne è il legale rappresentante, dura in carica 4 anni coincidenti al quadriennio olimpico e può essere riconfermato.

Il Presidente e il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio Economico-Finanziario o non approvate successivamente come variazioni allo stesso.

Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, ha facoltà di effettuare spese straordinarie non preventivate nel bilancio, per un importo massimo di € 2.500,00.

Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidamente verso i terzi il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione in nome dell'Associazione.

Gli altri Soci per patto espresso non assumono tale obbligo.

Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni di Presidente saranno assunte dal Vice-Presidente.

Assenza o impedimenti per periodi continuativi superiori a 6 mesi si considerano definitivi e, di conseguenza, si dovrà procedere, entro i successivi 30 giorni, al rinnovo di tutte le cariche sociali.

Il Presidente può delegare - anche in via permanente - la propria firma per l'espletamento di determinati atti o per il disbrigo di pratiche presso la F.I.G.B. soltanto al Vice-Presidente.

Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea dei Soci - con distinta votazione - sulla base di candidature presentate ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto; per l'elezione a Presidente è necessario ottenere la metà più uno dei voti validamente espressi dall'Assemblea; nell'ipotesi di unica candidatura è ammessa l'elezione per acclamazione.

ART. 12 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da un numero di 6 membri fino a un massimo di 100 Soci, o di 10 membri con un numero di Soci superiore a 100, eletti dall'Assemblea con due separate e successive votazioni, tra i Soci di cui alle categorie a), b) e c) dell'art. 4, a maggioranza di voti e a scrutinio segreto, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 11 del presente Statuto, in relazione all'elezione del Presidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni, coincidente con il quadriennio Olimpico, e può essere riconfermato. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione nomina un Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Questi ultimi due possono essere scelti anche tra i non Soci.

Il Segretario e il Tesoriere, qualora non facciano parte del Consiglio Direttivo, non possono disporre di voto in seno al Consiglio Direttivo stesso.

Il Tesoriere sovrintende alla contabilità, s'incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri. Provvede alla conservazione delle attività sociali e alle spese, da pagarsi su mandato del Presidente o da chi ne fa le veci. Il Consiglio Direttivo può delegare il Tesoriere ad operare sui rapporti bancari intrattenuti dal Baveno Bridge Club, anche mediante la concessione delle password per operare on-line.

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, provvede al normale andamento dell'Associazione e dirige l'Amministrazione sociale.

Le dimissioni o la decadenza della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo determina la decadenza dell'organo e di conseguenza, si dovrà procedere, entro i successivi 30 giorni, al rinnovo di tutte le cariche sociali.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) Esaminare le domande di ammissione ed accettare le dimissioni dei Soci;
- b) Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo, le eventuali variazioni allo stesso da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; curare gli affari d'ordine amministrativo;
- c) Approvare il programma sportivo dell'Associazione;
- d) Nominare eventuali Delegati a varie attività e compiti, che si possono scegliere anche al di fuori del Consiglio Direttivo; in tal caso essi parteciperanno alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo;
- e) Stabilire le date delle Assemblee ordinarie e convocare quelle straordinarie quando lo reputi necessario e ne venga fatta richiesta dai Soci, a mente dell'art. 9;
- f) Provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni;
- g) Decidere di tutte le questioni che interessano l'Associazione e i Soci;
- h) Determinare le quote associative annuali.

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno 5 volte l'anno. In presenza di motivato impedimento, i Consiglieri e anche il Presidente potranno prendere parte al Consiglio Direttivo anche "da remoto".

Ogni componente del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive si renderà assente dalle riunioni senza giustificato motivo, decadrà dalla carica e verrà sostituito da chi nell'ultima Assemblea e in ordine di voti, ha seguito gli eletti; in caso di parità di voti verrà considerata in primis la totalità degli anni di iscrizione all'Associazione ed in caso di ulteriore parità il più anziano di età.

Art. 13 – UFFICIO DI PRESIDENZA (Istituto facoltativo)

L'ufficio di Presidenza è composto da 4 Membri e precisamente da Presidente dell'Associazione, dal Vice-Presidente, dal Tesoriere e da un Membro del Consiglio Direttivo designato da quest'ultimo.

Il segretario dell'Associazione redige i verbali dell'Ufficio di Presidenza. Esso si riunisce almeno una volta al mese, e ogni qualvolta vi siano questioni di urgenza da trattare.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno 3 componenti; per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Oltre alle questioni di urgenza, da sottoporre in ogni caso a ratifica del Consiglio Direttivo, l'ufficio di Presidenza tratta gli affari di ordinaria amministrazione nell'ambito delle disposizioni-quadro impartite dal Consiglio Direttivo o gli affari specifici delegatigli di volta in volta dal Consiglio medesimo.

In nessun caso possono essere demandate all'ufficio di Presidenza le funzioni esclusive del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (Istituto che può essere composto anche da un solo membro)

Il Collegio è composto da 3 componenti effettivi da uno supplente eletti dall'Assemblea, anche tra i non Soci.

Nella prima riunione essi eleggono tra di loro il Presidente. Durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Essi assolvano al loro mandato secondo le disposizioni di legge, ed in particolare hanno il controllo su tutta la gestione contabile dell'Associazione, possono assistere a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza e hanno l'obbligo di presentare per iscritto una relazione all'Assemblea dei Soci al termine di ogni esercizio finanziario.

Le riunioni sono valide con la presenza di 3 membri, uno dei quali può essere rappresentato anche dal supplente.

Nei casi di riscontro di gravi irregolarità il Collegio, all'unanimità, può richiedere al Presidente dell'Associazione la convocazione di un'Assemblea straordinaria dei Soci, la quale dovrà effettuarsi non oltre 15 giorni dalla richiesta.

Il collegio può disporre ispezioni su tutte le operazioni contabili disposte dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, dette ispezioni devono, peraltro, risultare con annotazioni scritte in calce su singoli fogli dei registri contabili in visione.

In presenza di un solo Revisore dei Conti l'Assemblea dell'Associazione nominerà il Revisore dei Conti e un suo Supplente. Le funzioni saranno le medesime del Collegio.

ART. 15 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea ordinaria nomina, possibilmente tra i Soci, il Collegio dei Probiviri per la durata di 4 anni. Esso è composto da 3 membri effettivi e un supplente e sono rieleggibili.

Il collegio ha funzione di amichevole composizione ed è competente a decidere delle controversie che non siano di competenza degli Organi della Giustizia Sportiva Federale, secondo le disposizioni dello Statuto, del Regolamento di Giustizia e delle altre normative della F.I.G.B.

Il provvedimento adottato dovrà essere comunicato, oltre all'interessato, anche al Consiglio Direttivo; il dispositivo della deliberazione dovrà essere affisso nella sede sociale.

Si dovrà in ogni caso garantire il diritto di difesa e la contestazione scritta degli addebiti, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per le controdeduzioni dell'incolpato.

I provvedimenti adottati dal Collegio sono ricorribili, entro 30 giorni, dinanzi all'Assemblea straordinaria che dovrà essere all'uopo convocata, al massimo, entro 40 giorni.

ART. 16 - INCOMPATIBILITA'

La carica di componenti il Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, quella di Membro del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri sono incompatibili fra loro.

In base al D.lgs. 36/2021 è fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima FSN, DSA o EPS riconosciuto dal CONI.

Art. 17 - CANDIDATURE E REQUISITI

Coloro che intendano essere eletti, come Presidente o come Membri degli Organi dell'Associazione devono presentare la loro candidatura almeno 5 giorni prima della data prestabilita per l'effettuazione dell'Assemblea, depositando la stessa presso il Segretario che provvederà a renderla pubblica, mediante affissione all'Albo.

Per concorrere alle cariche sociali si rimanda alle previsioni dell'art. 3 del Regolamento Organico F.I.G.B.

ART. 18 - NATURA E DURATA DELLA CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali elettive sono onorifiche. La durata delle suddette cariche è fissata in 4 anni coincidenti con il quadriennio olimpico. Le vacanze che dovessero verificarsi, a qualsiasi titolo, nel corso del quadriennio, purché inferiori alla metà dell'intero organico, possono essere ricoperte con i primi dei non eletti. In mancanza si procederà a nuove elezioni.

La decadenza del Presidente o della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, per qualsiasi causa, rende, comunque, obbligatorio procedere ad una nuova elezione di tutte le cariche sociali, che dovrà effettuarsi entro 30 giorni dall'evento.

Il Presidente e i Membri decaduti o dimissionari sono tenuti a restare in carica per l'ordinaria amministrazione fino a quando non saranno subentrati i sostituti, e dopo il saldo di eventuali pendenze di natura economica con l'Associazione.

ART. 19 - ABBINAMENTI COMMERCIALI E SPONSORIZZAZIONI

È facoltà del Consiglio Direttivo operare abbinamenti o sponsorizzazioni con Ditte o industrie, anche con variazione della ragione sociale e sempre che la relativa deliberazione venga assunta, con una maggioranza dei 2/3 dei componenti l'intero Consiglio.

È consentito, per la sola durata dell'abbinamento o sponsorizzazione, variare integralmente o parzialmente i propri colori sociali.

È consentita, altresì, la cooptazione nel Consiglio Direttivo o nel Collegio dei Sindaci di rappresentanti della società abbinante o sponsorizzatrice in numero non superiore a 2 per ognuno dei suddetti Organi.

L'eventuale conferimento della carica di Presidente al rappresentante della società sponsorizzatrice potrà avvenire solo se deliberato dall'Assemblea straordinaria, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 16, u.c., sempre che il Presidente in carica si dichiari consenziente.

Fermo restando quanto sancito nel precedente comma, il Consiglio Direttivo, in caso di urgenza, potrà conferire la Presidenza interinale, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea dei Soci.

ART. 20 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. Il conto consuntivo annuale deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo entro un mese dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 21 - CONTROVERSIE

I Soci e i componenti degli Organi sociali si impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali questioni che dovessero insorgere tra di loro e/o con l'Associazione

ART. 22 – PATRIMONIO - ENTRATE

Il Patrimonio è costituito da:

- a) attrezzature, mobili ed eventuali impianti,
 - b) tutti gli altri immobilizzi di carattere sportivo deliberati dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea.
- a) Le Entrate sono costituite da:
- a) quote sociali;
 - b) eventuali contributi da Enti Pubblici ovvero società private;
 - c) incassi di manifestazioni sportive o ad essi connessi;
 - d) eventuali donazioni o lasciti;
 - e) qualsiasi altra entrata a qualsiasi titolo effettuata, previa delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

ART. 23 - SCIOGLIMENTO- LIQUIDAZIONE

La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere approvato con il consenso dei 4/5 degli associati aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

Con la stessa maggioranza l'Assemblea determinerà la devoluzione del patrimonio sociale residuo a fini sportivi; in caso di disaccordo sul nominativo dell'Ente con fini sportivi, la decisione sarà presa dal Sindaco pro-tempore del Comune in cui l'Associazione avrà allora la propria Sede.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

ART. 24 - MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

Le modificazioni al presente Statuto debbono essere deliberate dall'Assemblea straordinaria dei Soci, la quale sarà validamente costituita con la presenza della metà più uno di tutti i Soci aventi diritto al voto.

Le modifiche si intenderanno approvate con il voto favorevole della metà più uno dei partecipanti.

ART. 25 – LAVORATORI SPORTIVI E VOLONTARI

I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 36/2021 e successive modifiche, secondo il principio di pari dignità e opportunità.

Ai lavoratori sportivi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 26, 34 e 35 del D.lgs., 36/2021 e successive modifiche.

Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo- gestionale si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 37 del D.lgs. 36/2021.

L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 36/2021.

Ricorrendone i presupposti è possibile sottoscrivere contratti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3 del Codice Civile. In questo caso si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'art. 2, comma 1, del D.lgs. 81/2015.

Sono ammesse anche le prestazioni da parte di volontari, ivi compresi i componenti del Consiglio Direttivo e i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo. Per tali prestazioni è ammesso esclusivamente il rimborso spese documentato. Per i dipendenti pubblici, qualora si preveda lo svolgimento di attività nell'ambito del lavoro sportivo con il versamento di un corrispettivo, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

Le prestazioni dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività.

Articolo 26 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.